Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
ESTE (PD)

Norme di funzionamento dell'Assemblea Consortile

Adottato con Deliberazione di Assemblea Consortile n. 12/2010 in data 03/06/2010

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO – ESTE

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Art.1

1. Le presenti disposizioni, integrando quanto previsto dallo Statuto, individuano le principali procedure di funzionamento e di partecipazione alle sedute dell'Assemblea Consortile.

Art.2

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute dell'Assemblea e delle Commissioni Consortili di cui fa eventualmente parte.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può essere data mediante comunicazione, anche telefonica alla Segreteria consorziale o al Presidente.
3. Il Consigliere che si assenti momentaneamente o definitivamente dalla seduta o che prenda parte ad essa dopo il suo inizio, deve avvisare il Segretario verbalizzante perché ne prenda nota nel verbale.
4. Alle riunioni dell'Assemblea, il Consigliere è tenuto ad essere presente per la maggioranza degli argomenti posti all'ordine del giorno della singola seduta.

Art.3

1. Decorsa un'ora dal termine fissato nella convocazione per l'inizio della seduta senza che sia presente un numero sufficiente di Consiglieri a rendere valida la riunione, il Presidente procede comunque all'appello e, fatto constatare a verbale la mancanza di numero legale, dichiara deserta la riunione.

Art.4

1. Il Presidente durante le sedute, mantiene l'ordine, le apre, chiude, sospende e riprende, fa osservare il presente Regolamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.
2. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta. Nel caso che dopo due richiami, il Presidente non riesca a ripristinare l'ordine della seduta, il Presidente la sospende.

Art.5

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente e nell'intervenire, deve rivolgersi al Presidente e all'Assemblea, anche quando si tratti di rispondere ad altro Consigliere o di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altro Consigliere ha la parola o interrompere chi stia parlando.
3. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi tra i Consiglieri; ove essi avvengano il Presidente interviene togliendo la parola ai Consiglieri non iscritti a parlare.
4. Su ogni argomento in discussione ciascun Consigliere può intervenire per non più una volta e

per non più di dieci minuti e per una breve replica. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono intervenire in qualsiasi momento.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente l'oggetto in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.
6. Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere data solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
7. Nessuno può chiedere la parola in fase di votazione di un argomento.

Art.6

1. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione è una semplice domanda, rivolta al Presidente o ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, per avere informazioni o spiegazioni su un determinato oggetto o per sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare su tale oggetto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente circa i motivi di una condotta del Presidente stesso o dell'Amministrazione. L'interpellanza può essere trasformata in mozione, nel qual caso la stessa viene iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Le interrogazioni o interpellanze sono presentate oralmente o per iscritto nel corso della seduta, al termine delle comunicazioni del Presidente. Ad esse è data immediata risposta, a meno che il Presidente. non disponga che la risposta sia data per iscritto o nella seduta successiva, fatta salva la specifica richiesta dell'interrogante
5. La mozione consiste in una proposta, presentata sempre per iscritto, salvo il caso previsto nel successivo comma, da sottoporre al voto dell'Assemblea.
6. Le mozioni sono scritte all'ordine del giorno della seduta successiva a quella nella quale vengono presentate, a meno che non si riferiscano all'ordine dei lavori, nel qual caso possono essere presentate anche oralmente e vengono discusse, con due interventi, uno a favore ed uno contrario, e sottoposte al voto immediatamente.

Art.7

1. Gli argomenti sono trattati secondo l'ordine specificato nella convocazione.
2. Quando vi sia una richiesta di modifica dell'ordine dei punti da discutere, l'Assemblea decide, immediatamente ed all'unanimità.
3. Il Presidente può, prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno o prima di chiudere la seduta, effettuare comunicazioni proprie o del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli argomenti iscritti o in discussione possono essere in qualsiasi momento rinviati su richiesta anche di un solo Consigliere, se l'Assemblea approva la proposta che viene posta immediatamente in votazione, con voto unanime.

Art.8

1. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari e infine gli astenuti.
2. Coloro che non partecipano alla votazione, ma rimangono nella sala della riunione sono conteggiati tra i presenti.

3. Ultimate le operazioni di votazione, il Presidente proclama l'esito della stessa.
4. Nella votazione palese sono presi nota a verbale i nomi dei Consiglieri esprimenti la posizione che risulta minoritaria, di quelli che si astengono e dei Consiglieri che non partecipano alla votazione.

Art.9

1. Di norma i lavori dell'assemblea si concludono una volta esauriti i punti dell'ordine del giorno.
2. Non è possibile aggiornare la seduta a nuova data, ma occorre procedere ad una nuova convocazione.

Art.10

1. Per ogni seduta viene redatto dal Segretario, un verbale della seduta stessa, con le modalità previste statutariamente, che sarà oggetto di approvazione di regola nella seduta immediatamente successiva.
2. I Consiglieri che richiedono la trascrizione integrale di un loro intervento, devono produrre al Segretario un testo scritto perché lo stesso sia riportato a verbale.

Art.11

Per quanto non previsto negli articoli precedenti si applica lo Statuto Consorziale e la vigente normativa regionale sui Consorzi di Bonifica.